

**CASS. PEN., SS.UU., 29 SETTEMBRE 2022 (31 GENNAIO 2023), N. 4145**

QUESTIONE CONTROVERSA

*"Se la disposizione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 4, lettera f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nella stessa le parole «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter cod. pen.»".*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., art. 25; cod. pen., art. 322-ter; cod. proc. pen., art. 578-bis; l. n. 3 del 2019, art. 1; d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis.

SOLUZIONE ADOTTATA

«La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione».

---

\* Consigliere della Corte di cassazione